

VERBALE DI ASSEMBLEA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN CAMILLO

Oggi, lì 10/01/23, in Rimini, Via Gaetana Agnesi 9/b angolo via Vittoria Colonna 29, si sono riuniti i sottoscritti signori:

Rinaldi Enzo, nato a Rimini il 15/03/1979, residente a Rimini, via Augusto Daolio n°46 fiscale RNLNZE79C15H294K,

Nicoli Vincenzo, nato a San Pancrazio Salentino (BR), il 01/10/1955 residente a Riccione, viale Taggia n° 2 codice fiscale NCLVCN55R0LI066R,

Grippa Giorgio, nato a Napoli il 02/10/1975 residente a Montefiore Conca, via luigi Einaudi n°25 codice fiscale GRPGRG75R02F839I,

Grippa Marialuisa, nata a Napoli il 16/03/1977, residente a Rimini, via Augusto Daolio n° 46 codice fiscale GRPM1S77C56F839K,

Perniola Alessandro, nato a Città di Castello (PG) il 07/06/1982, residente a San Leo (RN), via Rancole n° 11/i, codice fiscale PRN1SN82H07C7451

Castaldo Luisa, nata a Rimini il 21/10/1981, residente a San Leo (RN), via Rancole n° 11/i, codice fiscale CSTLSU81R61H294O

Dosanye Graciela Beatriz, nata a Rosario (Santa Fé) il 01/07/1959, residente a Rimini via Gastone Sozzi n° 1 codice fiscale DSNGL59I41Z600I

I soci fondatori sono riuniti per l'approvazione del nuovo statuto dell' ODV SAN CAMILLO ONLUS per l' iscrizione al nuovo registro unico nazionale RUNTS.

I soci presenti con maggioranza assoluta approvano il nuovo statuto dell' ODV SAN CAMILLO ONLUS.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

il 11 GEN 2023 al n. 77 serie TM

e riscossi euro con F24/F23 del ESSENTE



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Il presidente **"SAN CAMILLO"**
ONLUS

Via Gaetana Agnesi 9/b angolo Via Colonna 29

47923 RIMINI (RN)

Cod. Fisc. 91165900407

Il segretario

STATUTO
Organizzazione di Volontariato
ODV SAN CAMILLO ONLUS



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche (codice del terzo settore), l'Associazione denominata **ODV SAN CAMILLO** ", operante senza fini di lucro, con sede legale nel comune di Rimini in via Gaetana Agnesi 9/b angolo via Vittoria Colonna 29 operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Rimini

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all' art 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modifiche e interventi, servizi e prestazioni di cui la legge 5 febbraio 1992, 104, e alla legge 22 giugno 2016, 2016, n 112 e successive modifiche, di cui alla lettera a comma 1 dell'articolo 5 del codice del terzo settore

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui il presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui l'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Alba M...

Marin D...

Rosario...
Enrico...



In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione di propone di:

- Organizzare attività di volontariato a fini di solidarietà di persone anziane e diversamente abili, bambini, malati oncologici, di bambini, malati oncologici
- Favorire tramite la socializzazione e l'incontro di varie esperienze, la realizzazione di un centro Sociale per persone anziane e diversamente abili in diversi ambienti locali in cui opererà l'associazione
- concordare con altri enti locali e altri organismi e strutture svolgenti attività assistenziali nazionali e internazionali una efficace programmazione territoriale per migliorare il conseguimento dei suoi scopi, anche tramite adesioni e/o affiliazione
- Sviluppare iniziative di qualsiasi genere, anche artigianali o commerciali tese alla promozione ed alla sensibilizzazione umana e sociale degli scopi dell'associazione
- Stipulare con le pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi assistenziali anche a persone non iscritte.
- Compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto, operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto di dei volontari associati.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti previsti del codice del terzo settore.

Art 3

Membri dell'Associazione

All' associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano la finalità e si impegnino a perseguire lo scopo e a rispettare lo statuto.

I soci hanno stessi diritti e doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gemma D'Amico



Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente responsabilità genitoriale.

In caso di domande presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che ne richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall' art 4 e non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio.

Art 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'organo di amministrazione comunica all' interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L' eventuale reiezione della domanda deve sempre essere motivata e comunicata all' interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

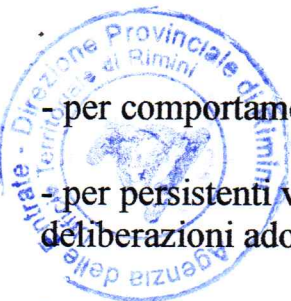
La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica
- per recesso
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito
- per esclusione

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione

L' esclusione dei soci è deliberata dall' Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all' esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull' esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L' esclusione diventa operante dall' annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione dall' organo di amministrazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all' associazione. L'organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art 5

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall' associazione
- Godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo, nel caso di persone giuridiche o enti di diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari
- Esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto

Mano

Charles Danga

Pirella
Germa

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi



Art 6 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- l'organo di amministrazione
- il presidente
- l'organo di revisione legale dei conti
- l'organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all' art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L' elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione.

Handwritten signatures:
Michele D'Amico
Michele D'Amico
Pierluigi Cenci
Giovanni D'Amico

Art 7
L'assemblea



L'assemblea generale degli associati è il massimo organo elettivo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da esse assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentante in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'assemblea viene convocata dal presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 3 membri dell'organo o un decimo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione o in sua assenza, dal vice presidente ed in assenza di entrambi da un membro dell'organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti

Manfredi
Manfredi
Manfredi
Manfredi

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera eventuali regolamenti
- stabilisce entità della quota associativa annuale
- si esprime sulla rielezione di domande di ammissione di nuovi associati
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo statuto e proposto dall'organo di amministrazione
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o in delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

M. Di Lorenzo

Alfredo D'Amico

Riccardo Esposito
Giuseppe Lombardi

Art 8

L'organo di amministrazione



L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'assemblea dei soci.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte dell'organo di amministrazione gli associati o chi indicato dai soci.

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti dell'organo di amministrazione decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo d'amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un presidente, un vice presidente ed un segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- predispone il bilancio
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'Approvazione dell'assemblea
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci

L'organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, l'organo è comunque validamente costituito se

Manlio D'Amico
Giuseppe D'Amico

risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni dell'organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

Art 9 **Il presidente**

Il presidente nominato dai soci fondatori e dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vice-presidente anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vice-presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Art 10

L'organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo.

L'organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'organo di amministrazione ed è rieleggibile.

L'organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art 11

Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dell'art. 30 D.Lgs 117/2017

L'organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

Handwritten signatures:
M. Degan
P. Candi
G. Mandoroso

Art 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale

Art 13

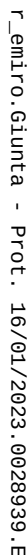
Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento, lo svolgimento e il sostentamento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati
- eredità, donazioni, lasciti
- contributi dallo stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art.6 D.Lgs 117/2017
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, sottoscrizioni anche a premi)
- prestiti e finanziamenti sia bancari che da privati, da associati o da soci fondatori
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Handwritten signatures:
M. Costa V. V. (top)
M. Costa V. V. (middle)
P. Costa V. V. (bottom)



ne, né fondi
la destinazione o
delle attività

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Direct General
Super General

Mand Dong

Ms. Wang

Art 15
Assicurazione dei volontari



I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.l.s 117/2017

Art 16
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall' assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dei soci fondatori a realtà decisa dal verbale di scioglimento, previo parere positivo dell' ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto dal D.lgs 117/2017

Art 17
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.l.gs 117/2017 e al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art 18
Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statuarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall' entrata in vigore del RUNTS.

Manuela D'Amico
Paola D'Amico